Piemonte: attuate le nuove linee guida sui tirocini

di Giulia Tolve

Introduzione

In data 20 giugno 2013 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25/2013 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 – 5911 del 3 giugno 2013, di "attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti".
Il provvedimento attua le linee guida contenute nell'Accordo approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 24 gennaio 2013, finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio da parte delle Regioni e Province autonome delle potestà legislative e amministrative loro spettanti, attraverso la sistematizzazione dei diversi provvedimenti assunti in materia. Ciò al fine di qualificare lo strumento del tirocinio e contrastarne un utilizzo distorto, anche in vista di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione. La delibera disciplina lo strumento nel rispetto degli standard minimi di carattere disciplinare previsti al livello delle Linee Guida nazionali, entro i quali le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di stabilire disposizioni di maggiore tutela.
A livello generale, è opportuno ricordare che la disciplina regola i tirocini realizzati nel territorio della Regione Piemonte, anche in caso di soggetti ospitanti multilocalizzati (non essendo più prevista, per tali soggetti, l'applicazione della normativa della Regione in cui è situata la sede legale).

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

La delibera definisce il tirocinio come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e non configura un rapporto di lavoro.
Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è pari a 16 anni.

Le tipologie definite sono:

a) tirocini curriculari, con riferimento ai quali non si applica la normativa che si sta esaminando in quanto disciplinati dall'ordinamento didattico del percorso di istruzione formale in cui sono previsti;
b) tirocini formativi e di orientamento;
c) tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo;
d) tirocini rivolti a disabili, soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati;
e) tirocini estivi.

Durata del tirocinio

La durata del tirocinio viene disciplinata a seconda della tipologia del tirocinio, ed in particolare:

- tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo: massimo sei mesi;
- tirocini rivolti ai disabili: massimo ventiquattro mesi;
- tirocini rivolti a soggetti/svantaggiati e particolarmente svantaggiati: massimo dodici mesi;
- tirocini estivi: massimo tre mesi.

Soggetti promotori

Possono promuovere tirocini:

- le Province ed i Centri per l'Impiego;
- le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti, anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
- le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione Piemonte;
- i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro;
- i soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;
- i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d. lgs. 276/2003 Titolo II, Capo I;
- le comunità terapeutico – riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio – assistenziali di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;
- le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
- gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del d. lgs. 276/03;
- il Ministero del Lavoro, che può promuovere programmi/sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house*.

I soggetti promotori dei tirocini estivi sono principalmente:

- le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie con riferimento ai propri studenti;
- le università nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- le agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte.

Soggetti ospitanti

Possono ospitare un tirocinante datori di lavoro privati e pubblici.

Modalità di attivazione

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti pubblici o privati. La convenzione può includere più tirocini, ma ad essa deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, che comprenda i seguenti elementi:

- anagrafica del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica e del soggetto promotore con specifica individuazione del tutor nominato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia, settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO, in caso di azienda), area professionale di riferimento (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto a titolo di indennità;
- specifiche del progetto: indicazione della figura/profilo professionale di riferimento; obiettivi del tirocinio, competenze da acquisire, processi/attività in cui opera il tirocinante associati alle competenze da acquisire, modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolti nel progetto di tirocinio.

Garanzie assicurative

L'assicurazione del tirocinante presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dal tirocinante all'esterno dell'impresa.

Comunicazioni obbligatorie

La necessità di effettuare le comunicazioni obbligatorie *on line* riguarda tutte le tipologie di tirocinio, esclusi i tirocini curriculari. Per quanto riguarda i tirocini estivi, nei casi in cui il tirocinio sia promosso da università o istituzione scolastica o formativa abilitata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale nei confronti di propri studenti, esse vengono effettuate ai soli fini di rilevazione statistica.
Le comunicazioni possono essere effettuate anche dall'ente promotore, in caso di accordo fra le parti.
La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni relative ai tirocini, per il tramite del proprio sistema informativo, anche alle competenti DTL, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Modalità di attuazione

Il tirocinio deve essere attuato in coerenza con le previsioni del progetto formativo sotto la supervisione del referente individuato dal soggetto promotore e dal tutor aziendale. In particolare, spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza del tirocinio. Il tirocinante, invece, è obbligato a svolgere le attività previste dal progetto formativo, rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal soggetto ospitante, mantenere la

necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante l'esperienza.
I compiti del soggetto ospitante consistono nel definire il progetto formativo, in collaborazione con l'ente promotore e nel designare il tutor del tirocinante. Il soggetto ospitante assicura poi la realizzazione del percorso di tirocinio definito dal progetto e valuta l'esperienza svolta dal tirocinante, ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività e delle competenze acquisite.

Tutorship

Il soggetto promotore individua un referente e/o tutor che collabora alla stesura del progetto formativo, coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio a garanza del rispetto delle previsioni del progetto. Il referente acquisisce quindi dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con riferimento anche alla possibilità di prosecuzione eventuale del rapporto con il soggetto ospitante e concorre alla redazione dell'attestazione finale.
Anche il soggetto ospitante nomina un tutor, responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Oltre a queste funzioni di affiancamento e promozione dell'acquisizione delle competenze del tirocinante, il tutor ha compiti di aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso.
Si prevede che i due tutor collaborino fra loro per determinate attività, ovvero: definizione delle condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, garanzia del processo di attestazione della competenze acquisite e dell'attività svolta.

Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati di apprendimento, specificando le incoerenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012 o con riferimento al Repertorio definito dalla Regione o ai profili professionali dei CCNL di riferimento per i tirocini di inserimento/reinserimento.
L'esperienza di tirocinio dovrà inoltre essere registrata sul Libretto Formativo del Cittadino, a condizione che il tirocinante abbia partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.

Indennità di partecipazione

Al tirocinante è corrisposta un'indennità di partecipazione mensile di 300 € lordi, corrispondente all'impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo è destinato ad aumentare proporzionalmente all'impegno del tirocinante fino ad arrivare a 600 € mensili nel caso in cui esso sia pari a 40 ore settimanali.
L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante o attraverso forme di finanziamento o cofinanziamento, da altre fonti.
Nel caso di tirocini in favore di soggetti fruitori di ammortizzatori sociali l'indennità di partecipazione non viene corrisposta ed è previsto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute (attraverso la corresponsione di buoni pasto o il rimborso di spese per utilizzo di trasporto pubblico, dietro presentazione di giustificativi).
Nel caso di tirocini in favore di disabili o soggetti svantaggiati definiti dalla delibera, la Regione potrà definire eventuali deroghe alla corresponsione dell'indennità.

La percezione dell'indennità, assimilabile dal punto di vista fiscale al reddito derivante da attività di lavoro dipendente, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Monitoraggio

La Regione promuove azioni di monitoraggio volte a verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, lo svolgimento regolare del percorso nonché gli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. Esse si articolano su due livelli:

- analisi dei dati amministrativi registrati sul SIL;
- analisi sulla coerenza tra gli obiettivi del progetto formativo e le attività svolte dal tirocinante.

Vengono inoltre individuati elementi distorsivi cui si rivolgerà particolare attenzione, quali ad esempio la reiterazione del tirocinio a copertura di specifica mansione, cessazioni anomale, reiterazione dei tirocini in determinati periodi dell'anno.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

La prevenzione di forme di abuso dello strumento verrà attuata anche attraverso uno specifico accordo con i competenti organi ispettivi, avente ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi.
A far data dall'entrata in vigore dell'atto, il personale ispettivo, nei casi in cui il tirocinio non risultasse conforme alla disciplina regionale di riferimento, procederà alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni amministrative ed il recupero dei contributi previdenziali.
La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare varia da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 6.000.
Nel caso di inadempimenti da parte del soggetto promotore in relazione agli obblighi di corretta gestione del tirocinio, la Regione adotterà gli opportuni provvedimenti.

Giulia Tolve
Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli studi di Bergamo